



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto
Termoli

Sezione: Tecnica – Sicurezza e Difesa Portuale
Telefono 0875/706484 – e-mail: cptermoli@mit.gov.it pec: cp-termoli@pec.mit.gov.it

ORDINANZA N. 77/2018

Argomento: **Comunicazione indisponibilità marittimi su unità da pesca.**

Località: **Compartimento Marittimo di Termoli;**

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Termoli:

VISTO l'art. 5-ter c. 5 del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, così come convertito con L. 11 marzo 2006, n. 81 che recita: “in caso di improvvise e temporanee indisponibilità di marittimi imbarcati a bordo di navi da pesca, il comandante del peschereccio annota l'assenza in un apposito registro vidimato dall'Autorità Marittima d'iscrizione della nave; in tal caso è consentito l'esercizio delle attività di pesca, purché sia assicurato il rispetto delle tabelle minime di sicurezza dell'unità”;

RITENUTO necessario poter verificare che le unità da pesca a bordo delle quali si manifesti un'improvvisa e temporanea indisponibilità di marittimi imbarcati esercitino l'attività di pesca nel rispetto delle tabelle minime di sicurezza dell'unità e nel contempo stabilire prescrizioni utili ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza della navigazione, senza pregiudizio di quanto eventualmente di competenza di altre Autorità;

VISTI gli artt. 17, 68, 81, 180, 181, 317, 343, 1174, 1178, 1193, 1214 e 1221 del Codice della Navigazione e gli art. 59 e 426 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Articolo 1

Il comandante o l'armatore di unità da pesca in uscita da uno dei porti del Compartimento Marittimo di Termoli per attività di pesca, nel caso in cui si verifichi una improvvisa e temporanea indisponibilità di marittimi imbarcati a bordo, deve provvedere a comunicare tale indisponibilità a questa Capitaneria, **prima che l'unità lasci gli ormeggi**, con uno qualsiasi dei sottostanti mezzi:

- recandosi personalmente in Capitaneria;
- telefonicamente al n. 0875-706484;
- via fax al n. 0875-707336;
- via e-mail all'indirizzo pei: cptermoli@mit.gov.it;
- a mezzo pec all'indirizzo cp-termoli@pec.mit.gov.it;

fermo restando, secondo quanto previsto dall'art. 5-ter comma 5 del D. Legge 10 gennaio 2006, così come convertito con L. 81/2006, l'obbligo a carico del comandante del peschereccio di annotare l'assenza nell'apposito registro presente a bordo, debitamente vidimato dall'Autorità Marittima e sempre assicurando il rispetto della tabella minima di armamento dell'unità.

Articolo 2

La comunicazione di cui all'art. 1 dovrà contenere: le generalità complete del marittimo assente, il numero di matricola, la qualifica rivestita a bordo ed il motivo preciso dell'assenza.

Articolo 3

La procedura di cui ai precedenti articoli non si applica nei casi di cui l'unità da pesca, presso la quale si sia verificata un'improvvisa e temporanea indisponibilità di marittimi imbarcati, debba lasciare gli ormeggi per motivi diversi dell'attività di pesca (trasferimento in altro porto, trasferimento presso darsena cantieristica, etc.), trovando applicazione, in tali casi, quanto previsto dal Codice della Navigazione.

Articolo 4

La presente Ordinanza entra in vigore a far data dal **01 gennaio 2019.**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/termoli/ordinanze-e-avvisi, nonché opportunamente diffusa anche tramite gli organi d'informazione.

I contravventori alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza saranno puniti ai sensi dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione nonché, come pertinente, ai sensi degli articoli 1178, 1193, 1214 e 1221 del predetto Codice.-

Termoli, lì 20 dicembre 2018.-

IL COMANDANTE
C.F.(CP) Francesco MASSARO

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/1993)